

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1428

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato COLLÈ

Modifica all'articolo 47 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta in materia di circoscrizioni elettorali per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

*Presentata il 26 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Raccogliendo l'eredità dell'onorevole Luciano Caveri, che alla Camera dei deputati ha trascorso ben quattro legislature come unico rappresentante della regione Valle d'Aosta, con vero piacere intendo continuare l'ottimo lavoro fatto dal collega che mi ha preceduto e pertanto ripropongo, anche nella XIV legislatura, la presente proposta di legge costituzionale, presentata per la prima volta il 25 maggio 1992 e riproposta costantemente nelle legislature successive, nella speranza che si possa arrivare all'approvazione della modifica costituzionale. Sarebbe importante varare il testo in questione assicurando così la rappresentanza della Valle d'Aosta all'interno del

Parlamento europeo, prima dell'ingresso dei nuovi Stati membri, evento che comporterà una contrazione del numero dei parlamentari italiani che passerà dagli attuali 87 a 72, come previsto dal Trattato di Nizza, a partire dalle prossime elezioni del Parlamento europeo.

L'Assemblea Costituente, così come legittimamente richiesto dai valdostani, stabilì e decise di assegnare alla Valle d'Aosta una rappresentanza nel Parlamento italiano. Soprattutto, fu definito un meccanismo di tutela che permettesse di evitare che il collegio elettorale della piccola regione autonoma venisse allargato, causando di conseguenza una messa in minoranza del numero di elettori relativamente piccolo

della Valle d'Aosta. Recita dunque l'articolo 47 dello Statuto speciale: « Agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato, la Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale ».

Il Costituente, ovviamente, non poteva prevedere analogo meccanismo per il Parlamento europeo in tempi in cui l'Europa unita appariva come una prospettiva distante. Oggi, invece, l'Italia ha diritto ad ottantasette rappresentanti nel Parlamento europeo, Assemblea che necessariamente vedrà nei prossimi anni aumentare il proprio ruolo e le proprie competenze. Tuttavia, l'assenza di obblighi derivanti dallo Statuto speciale ha purtroppo indotto negativamente il legislatore italiano che, nonostante le ripetute richieste del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, non ha tenuto conto nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, sulle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, e nelle modifiche effettuate con la legge 9 aprile 1984, n. 61, sulle disposizioni tecniche concernenti l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, della necessità di dare alla Valle d'Aosta un proprio collegio elettorale a tutela delle specificità linguistiche, giuridiche e politiche della regione autonoma.

Al contrario, è avvenuto quanto il Costituente mirava espressamente ad evitare: la Valle d'Aosta è stata inserita in un enorme collegio elettorale comprendente anche Piemonte, Liguria e Lombardia. È vero che il nono comma dell'articolo 12 della legge elettorale per le elezioni europee (legge n. 18 del 1979) prevede una possibilità di appattamento per « partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia ».

Tuttavia, il meccanismo previsto all'articolo 22 della medesima legge è certa-

mente discriminatorio per la Valle d'Aosta, poiché al terzo comma si legge: « Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quei candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggior cifra individuale, purché non inferiore a 50.000 ». Questa cifra è certamente irraggiungibile per un candidato valdostano, che conta su circa 90.000 elettori in Valle d'Aosta e che, dunque, non può raggiungere il numero enorme di preferenze richiesto dal meccanismo di appattamento.

Ogni sforzo nella legislazione ordinaria, pur intrapreso anche in passato, rischia di infrangersi contro la mancanza di volontà dei partiti in Italia di assegnare alla Valle d'Aosta un proprio collegio che esprima una propria rappresentanza. Lo dimostra anche il dibattito sull'argomento avvenuto in chiusura della XI legislatura in Senato, quando si è persa l'occasione storica di modificare la legge elettorale per le elezioni europee in senso regionalista con una sua applicazione sin dalle consultazioni del giugno 1994. Ecco perché, a tutela di questo diritto della Valle d'Aosta, è necessaria una norma di rango costituzionale che rappresenti una tutela, sia rispetto alla normativa italiana, sia nel caso in cui finalmente il Parlamento europeo esercitasse il potere di darsi, com'è possibile, una legge per la propria elezione. Ed è quanto si cerca di ottenere attraverso questa proposta di legge costituzionale che copre un « vuoto » dello Statuto di autonomia, prevedendo un collegio elettorale per la Valle d'Aosta in occasione delle elezioni europee, dando implicitamente alla regione autonoma un proprio europarlamentare.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. All'articolo 47 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La norma di cui al primo comma si applica anche agli effetti delle elezioni per i rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo ».

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0006680\*